

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO DI RIEDUCAZIONE EQUESTRE ANCHE NOI A CAVALLO – Porcia (PN)

Art.1 - Denominazione

L'Associazione denominata "Centro di rieducazione equestre Anche noi a cavallo" è retta dal presente statuto.

L'associazione è costituita senza scopo di lucro diretto o indiretto.

Art.2 - Scopo

L'Associazione si prefigge di:

a) sviluppare lo studio e la ricerca per individuare e analizzare i complessi problemi che riguardano le persone disabili, soprattutto attraverso la terapia assistita con gli animali (TAA), l'attività assistita con gli animali (AAA), e altre terapie alternative, rendendo le loro famiglie partecipi delle attività promosse;

b) promuovere ed effettuare interventi assistiti con gli animali (IAA) quali strumenti terapeutici e riabilitativi per la cura delle disabilità motorie, psichiche e sensoriali anche con l'impiego di terapie rieducative e riabilitative di tipo tradizionale, interventi educativi e ludico-ricreativi rivolti a soggetti sani, diversamente abili o a rischio di emarginazione con la finalità di migliorare il benessere psico-fisico e di favorire l'inclusione sociale.

c) promuovere, sviluppare e organizzare attività sportive, ricreative e ludiche connesse all'equitazione intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale, anche rivolte a favorire la pratica sportiva di persone con disabilità;

d) favorire le attività e le iniziative di promozione sociale e del tempo libero al fine di migliorare la qualità della vita, favorendo la reciproca conoscenza ed integrazione fra le persone, direttamente o in collaborazione con qualunque organismo interessato,

e) sensibilizzare e coinvolgere in un'azione comune Enti pubblici e privati, organismi sociali, gruppi e persone singole interessati alle problematiche dell'handicap e alla promozione degli interventi assistiti con gli animali (IAA) anche attraverso i media inclusa la divulgazione e distribuzione di stampati;

f) promuovere il volontariato, con particolare attenzione a quello giovanile, della terza età ed internazionale, e la formazione del personale per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.

Per il raggiungimento dello scopo associativo l'Associazione può compiere qualunque operazione mobiliare ed immobiliare, economica e finanziaria.

Art.3 - Sede

L'Associazione ha sede in Porcia (PN), Via Mantova n. 22.

Art.4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.5 - Soci

L'iscrizione all'Associazione da parte di persone fisiche e persone giuridiche, associazioni, Enti privati e pubblici, è annuale.

Art.6 - I soci si distinguono in:

Effettivi: hanno diritto al voto in assemblea. Ciascun socio dispone di un unico voto. Effettivi sono i soci fondatori e quelli accolti successivamente con valutazione e deliberazione del Consiglio Direttivo.

Aderenti: non hanno diritto di voto in assemblea. Hanno chiesto di aderire all'Associazione per partecipare alle attività da questa organizzate.

Onorari: sono nominati dal Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio con maggioranza dei due terzi, quei soci che si siano particolarmente distinti o nel campo della ricerca sulla ippoterapia, rieducazione equestre e terapie rieducative e riabilitative

di tipo tradizionale o alternativo, o per altri significativi interventi a favore delle attività dell'Associazione.

Art.7 - Patrimonio

Per il raggiungimento degli scopi prefissati, l'Associazione trae i mezzi dalle quote e contributi associativi, anche una tantum da parte dei soci, nonché dalle contribuzioni da soggetti pubblici e privati ovvero assegnazioni di qualsivoglia genere e natura provenienti da qualunque fonte.

Art.8 - Organi

Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Collegio dei Revisori.

Art.9 - Assemblea - Convocazione e diritto di intervento: L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio che coincide con l'anno solare. Può essere convocata dal consiglio direttivo su richiesta di 1/3 dei soci effettivi, in qualsiasi altro momento qualora necessario. A tutti i soci con diritto di voto deve essere spedito almeno sette giorni prima dell'assemblea l'avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione deve essere esposto presso la sede con espresso invito a partecipare rivolto ai soci senza diritto di voto. Alle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto di partecipare con facoltà di intervento nella discussione i soci di ogni categoria.

Il Presidente del Consiglio Direttivo funge da Presidente dell'Assemblea. In sua mancanza, il Presidente dell'Assemblea è eletto dalla stessa a maggioranza semplice. Il Presidente dell'Assemblea dirige i lavori della stessa e nomina un segretario verbalizzatore.

ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno cinque soci in tal caso l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ciascun socio può rappresentare per delega al massimo altri tre soci aventi diritto al voto. Gli amministratori e i revisori non possono essere delegati.

Per le modifiche statutarie è richiesto il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea ordinaria

- a) approva il bilancio corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta e dalla relazione del Collegio dei Revisori;
- b) nomina il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori;
- c) delibera sugli altri oggetti posti al suo esame dal Consiglio Direttivo o riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;
- d) determina le linee fondamentali dell'attività in relazione alle disponibilità economiche dell'associazione;
- e) delibera in sede di appello e in modo definitivo sull'ammissione o espulsione dei soci;
- f) autorizza l'acquisto, la vendita e gli atti dispositivi in genere di beni immobili.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Delle riunioni dell'assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario del pari nominato dal Presidente della stessa.

Art.10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri che può variare da cinque a nove, secondo le determinazioni dell'assemblea ordinaria che procede alla sua nomina.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito un presidente, un vice presidente nonché, se ritenuto necessario, fino a sei Consiglieri esecutivi.

In presenza di particolari esigenze del consiglio direttivo la cooptazione degli amministratori può avvenire anche tra i non soci.

I Consiglieri esecutivi sono quelli che impiegano il loro tempo lavorativo ad attuare gli scopi istituzionali dell'Associazione, previsti nello statuto, e ciò in relazione alla loro volontà sulla base delle specifiche loro qualificazioni professionali.

Sono compiti del Consiglio Direttivo, con elencazione a carattere esemplificativo:

- a) amministrare i fondi per gli scopi istituzionali dell'Associazione nel quadro degli indirizzi generali dettati dall'Assemblea;
- b) decidere sulla gestione ordinaria;
- c) redigere il rendiconto dell'esercizio con estesa relazione sull'attività svolta entro il mese di marzo di ciascun anno;
- d) accettare le iscrizioni e le dimissioni dei soci, tenendo aggiornato il registro dei soci;
- e) determinare l'eventuale espulsione di quei soci che fossero autori di fatti o comportamenti non compatibili con le norme previste dal presente statuto.
- f) rilevare e dichiarare l'avvenuta decadenza dei soci effettivi che non provvedono per due anni consecutivi al pagamento delle quota associativa.

Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il consigliere che si dimette o decade, viene sostituito mediante cooptazione di socio effettivo espressa all'unanimità dai consiglieri rimanenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce secondo necessità o su richiesta di due consiglieri, su convocazione del Presidente o del Vice Presidente o del Consigliere più anziano, ove ricorra l'impossibilità per i primi due.

Di ogni riunione, qualora sussistano decisioni deliberate, viene redatto verbale dal segretario che di volta in volta il Consiglio nomina anche al di fuori dei Consiglieri.

Per la validità della riunione consiliare occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

La convocazione deve avvenire in forma scritta ovvero comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza quando la convocazione può avvenire con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

Art.11 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale dell'Associazione compete al Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente. L'apposizione della firma da parte del Vice Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Art.12 - Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Art.13 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto a termine di legge.

Art.14 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge e le consuetudini in atto.